

TCS Protezione giuridica circolazione Standard

TCS Protezione giuridica circolazione Plus

Condizioni generali d'assicurazione

Edizione 2018, stato gennaio 2022



Sommar

Informazioni per i clienti

Informazioni per i clienti	Pagina 4
----------------------------------	----------

Disposizioni generali

1. Parti contraenti	Pagina 8
2. Persone assicurate	Pagina 8
3. Prestazioni assicurate	Pagina 9
4. Copertura territoriale	Pagina 11
5. Copertura temporale	Pagina 12
6. Inizio e fine dell'assicurazione	Pagina 12
7. Premi	Pagina 14
8. Comunicazioni	Pagina 14
9. Foro e diritto applicabile	Pagina 15

Elenco delle prestazioni

10. Rischi assicurati	Pagina 16
11. Esclusioni	Pagina 22

Annuncio e gestione di un caso giuridico

12. Annuncio	Pagina 24
13. Gestione	Pagina 24
14. Scelta dell'avvocato	Pagina 24
15. Divergenza di opinioni	Pagina 25
16. Violazione degli obblighi	Pagina 26
17. Protezione dei dati	Pagina 26
18. Utilizzo dei mezzi di comunicazione elettronici	Pagina 27

Glossario

19. Glossario	Pagina 28
---------------------	-----------

Informazioni per i clienti

Le informazioni per i clienti le forniscono una visione generale semplificata dei contenuti più importanti.

Le presenti Condizioni generali di assicurazione (CGA) regolano i diritti e gli obblighi fra il contraente, le persone assicurate e Assista Protezione giuridica SA.

Chi siamo?

Assista Protezione giuridica SA è una società anonima ai sensi del diritto svizzero con sede a Ginevra. Quale filiale del Touring Club Svizzero (TCS), ci occupiamo dal 1968 delle questioni di natura giuridica dei nostri assicurati.

Quali prodotti possono essere sottoscritti?

La polizza indica se il contratto prevede la copertura standard («TCS Protezione giuridica circolazione Standard») o la copertura accresciuta («TCS Protezione giuridica circolazione Plus»).

Le seguenti CGA valgono per entrambi i prodotti, salvo diversa indicazione in esse contenuta.

Chi è assicurato?

Nella variante «Assicurazione Individuale» è assicurato esclusivamente il contraente. Nella variante «Assicurazione Famiglia» sono inoltre assicurate le seguenti persone, che vivono nella stessa economia domestica: il suo coniuge o partner convivente, e i figli di età inferiore a 26 anni.

Dove è valida la Protezione giuridica circolazione?

Con la Protezione giuridica circolazione lei è assicurato quale utente della **circolazione stradale**, a seconda del rischio, in Svizzera, nei territori dell'UE/AELS o in tutto il mondo.

Quali rischi sono assicurati nella Protezione giuridica circolazione?

La Protezione giuridica circolazione è un'assicurazione di danno che fornisce una copertura assicurativa per questioni giuridiche nei litigi in correlazione con la circolazione stradale e nautica ai quali le persone private e le loro famiglie possono essere confrontati.

Le offriamo protezione nella sua qualità di conducente, detentore, locatario di veicoli a motore e veicoli privati nautici, come anche quale pedone, ciclista, cavaliere, utilizzatore di mezzi simili a veicoli e passeggero di ogni mezzo di trasporto nei seguenti campi: diritto penale, diritto della responsabilità civile, diritto dei pazienti, diritto delle assicurazioni private e sociali, diritto dei contratti legati ai veicoli, altri contratti quale consumatore nell'ambito della mobilità, diritti del viaggiatore, usurpazione di **dati personali del veicolo** e **diritti reali**.

Trova il dettaglio dei rischi assicurati secondo le CGA in una tabella riassuntiva. Eventuali **termini di attesa** e particolarità vengono indicati chiaramente nelle diverse colonne.

Limitazioni ed esclusioni vengono indicate nelle CGA su sfondo beige.

Alla fine delle CGA trova un glossario, dove i termini qui riportati **in verde** vengono definiti e spiegati in modo giuridicamente vincolante.

Quali prestazioni forniamo?

Gli avvocati e giuristi di Assista difendono i suoi interessi in casi coperti e le forniscono, nella misura delle loro disponibilità e competenze, informazioni in merito a questioni giuridiche di diritto svizzero concernenti la vita privata (anche in ambiti non coperti dalla protezione giuridica circolazione).

Nell'ambito della copertura standard («TCS Protezione giuridica circolazione Standard»), Assista assume i costi per prestazioni di protezione giuridica fino ad un importo complessivo di CHF 1'000'000.– per ogni caso giuridico coperto con copertura svizzera e UE/AELS, e di CHF 100'000.– negli altri territori del mondo.

Nell'ambito della copertura accresciuta («TCS Protezione giuridica circolazione Plus»), Assista assume i costi per prestazioni di protezione giuridica fino ad un importo complessivo di CHF 2'000'000.– per ogni caso giuridico coperto con copertura svizzera e UE/AELS, e di CHF 200'000.– negli altri territori del mondo.

Le somme assicurate e le prestazioni nella TCS Protezione giuridica circolazione Standard e nella TCS Protezione giuridica circolazione Plus non sono cumulabili.

Tutte le **somme assicurative** massimali indicate nelle presenti CGA sono intese con IVA inclusa (ed eventuali altre tasse e contributi).

Per contenziosi di natura civile con un **valore litigioso** inferiore a CHF 2'000.– viene fornito un sostegno dai nostri avvocati e giuristi. Se in questi casi la controparte la chiamasse in giudizio, l'intervento di un legale esterno sarà possibile previa nostra autorizzazione.

Quando inizia e termina la sua assicurazione?

Nel primo anno, l'assicurazione entra in vigore il giorno successivo alla data di ricezione del pagamento dell'integralità del premio, salvo diverso accordo.

L'inizio e la fine della sua Protezione giuridica circolazione sono indicati nella polizza assicurativa. I casi giuridici sono coperti se la data determinante per l'evento avviene durante il periodo di validità del contratto, rispettivamente dopo la scadenza del termine di attesa eventuale, e se il caso viene annunciato ad Assista al più tardi 12 mesi dopo la fine del contratto.

L'assicurazione è valida per un anno e si prolunga tacitamente di anno in anno se non è rescissa per iscritto o in un'altra forma che consenta la prova per testo:

- fino al giorno della scadenza annuale da parte del contraente;
- 30 giorni prima della scadenza annuale da parte di Assista.

La data determinante è la data di ricezione, non la data di spedizione della disdetta.

Ulteriori dettagli sulla disdetta sono indicati nelle CGA.

Lei può revocare il contratto di assicurazione?

Lei può revocare il contratto di assicurazione entro i 14 giorni seguenti alla sua accettazione (presentazione della proposta di conclusione del contratto o accettazione del contratto). La revoca deve essere fatta per iscritto o in un'altra forma che consenta la prova per testo. Le parti devono rimborsare le prestazioni ricevute.

Quali sono i suoi obblighi?

Lei è obbligato a notificare al più presto il caso giuridico per cui intende avvalersi delle prestazioni di Assista.

Fintanto che Assista conduce le trattative, lei deve astenersi da ogni intervento. In particolare, non affida alcun mandato, non inizia alcuna procedura giudiziaria e non conclude alcuna transazione.

Se lei viola, per colpa, i suoi obblighi contrattuali o legali, come ad esempio il suo dovere di informazione e collaborazione, Assista ha il diritto di ridurre o rifiutare le prestazioni.

Come trattiamo i suoi dati?

Assista si impegna a trattare con la massima riservatezza le informazioni ottenute, conformemente alla legge federale sulla protezione dei dati. I suoi dati personali e quelli inerenti al sinistro vengono utilizzati per adempiere al contratto assicurativo e gestire il caso giuridico. I dati relativi al contratto d'assicurazione (cognome, indirizzo, numero di telefono, anno di nascita del contraente e delle persone assicurate, portafoglio dei prodotti e numero di casi) vengono trasmessi al Touring Club Svizzero. Questi dati possono essere scambiati all'interno del Gruppo TCS e venire utilizzati a fini di marketing e di analisi del rischio.

Come comunichiamo con lei e con terzi?

Assista può utilizzare mezzi di comunicazione elettronici come e-mail, fax, ecc., per corrispondere con l'assicurato e le altre parti interessate, salvo esplicito divieto dell'assicurato. Le conversazioni telefoniche con il Call Center di Assista possono essere registrate a fini formativi e qualitativi.

Può rivelarsi necessario per Assista raccogliere informazioni utili presso terzi, consultare documenti ufficiali o richiedere informazioni attinenti al decorso dei sinistri presso il precedente assicuratore. Allo scopo di gestire i casi giuridici, procedere ad azioni di regresso da parte di Assista, individuare o prevenire casi di frode assicurativa, i suoi dati potranno essere comunicati a terzi interessati o trasmessi all'estero.

I. Disposizioni generali

1. Parti contraenti

1.1. Assicuratore

Assista Protezione giuridica SA, chemin de Blandonnet 4, 1214 Vernier GE (in seguito: «Assista»).

1.2. Contraente

La persona indicata nella polizza quale persona fisica, domiciliata in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein.

2. Persone assicurate

La polizza d'assicurazione precisa la variante di copertura scelta dal contraente, tra le seguenti:

2.1. Assicurazione Individuale

È assicurato esclusivamente il contraente.

2.2. Assicurazione Famiglia

Oltre al contraente sono assicurate le seguenti persone, che vivono nella sua medesima **comunione domestica**:

- il coniuge o partner convivente;
- i loro figli di età inferiore a 26 anni.

Sono ugualmente assicurati i passeggeri di veicoli condotti dall'assicurato e trasportati gratuitamente, domiciliati in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein.

2.3. Qualità assicurate

Le persone assicurate sono coperte in qualità di:

- a. conducenti di qualsiasi veicolo a motore immesso nella **circolazione stradale**, così come di ogni natante utilizzato a scopo privato;
- b. proprietario e detentore di veicoli privati a motore e nautici, compresi roulotte e rimorchi. I veicoli devono essere immatricolati a nome proprio in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein; oppure essere ivi stazionati al momento dell'evento coperto dalla presente assicurazione, se non immatricolati;
- c. parti ad un contratto secondo cifra 10.g-j;

- d. pedoni, ciclisti, cavalieri e utilizzatori di mezzi simili a veicoli immessi nella **circolazione stradale** ad esclusiva propulsione muscolare propria, quali pattini a rotelle, skateboards o trottinette;
- e. passeggeri di ogni mezzo di trasporto;
- f. detentori di una **licenza di condurre riconosciuta in Svizzera** per veicoli destinati alla **circolazione stradale** o alla navigazione a scopo privato.

3. Prestazioni assicurate

Qualora diversi litigi risultino da uno stesso evento o da fatti ad esso collegati, questi sono considerati globalmente come un unico caso giuridico.

Le somme assicurate e le prestazioni nella TCS Protezione giuridica circolazione Standard e nella TCS Protezione giuridica circolazione Plus non sono cumulabili.

3.1. Prestazioni interne

In caso di prestazioni interne, la consulenza e la difesa degli interessi dell'assicurato in un evento giuridico coperto avvengono tramite giuristi e avvocati dipendenti di Assista. Assista assume i relativi costi interni.

3.2. Prestazioni esterne

Nei casi giuridici coperti, Assista finanzia le seguenti prestazioni per i rischi assicurati in base alla cifra 10 e fino alla somma massima assicurata:

- a. i costi preprocessuali e processuali d'avvocato per le prestazioni necessarie fornite;
- b. i costi di perizia o analisi, ordinate con l'accordo di Assista o dal tribunale;
- c. le tasse di giustizia e spese giudiziarie poste a carico dell'assicurato, comprese le tasse e spese di giustizia nell'ambito di una procedura penale o amministrativa;
- d. le indennità giudiziarie dovute alla controparte e a carico dell'assicurato; le ripetibili o indennità giudiziarie e le spese legali riconosciute alla persona assicurata spettano ad Assista sino a concorrenza delle prestazioni da lei fornite;



- e. le spese di trasferta dell'assicurato in caso di citazione giudiziaria quale imputato o parte a un procedimento, nella misura in cui queste spese (tariffa trasporti pubblici) superino CHF 100.–. In caso di citazione all'estero, i costi sono rimborsati solo se concordati prima con Assista e se la presenza dell'assicurato è necessaria;
- f. le spese di un interprete, rispettivamente le spese per traduzioni, se ordinate con l'accordo di Assista, da un tribunale o da un'autorità;
- g. le **spese per l'incasso** delle indennità accordate all'assicurato nell'ambito di un caso coperto fino all'ottenimento di un attestato di carenza beni provvisorio o definitivo, o di una comminatoria di fallimento; qualora tale procedura di incasso debba svolgersi fuori dalla Svizzera, le prestazioni di Assista sono limitate a un massimo di CHF 5'000.–;
- h. le spese di una procedura di mediazione, previo accordo di Assista;
- i. la cauzione penale per evitare una detenzione preventiva; questa prestazione viene concessa soltanto a titolo di anticipo e deve essere rimborsata ad Assista.

3.3. Consulenza giuridica (usurpazione di **dati personali del veicolo**)

Negli ambiti definiti alla cifra 10.I, Assista concede all'assicurato una consulenza giuridica unica. Se diviene necessario ricorrere a un avvocato o a un mediatore riconosciuto dallo Stato, Assista assume gli onorari fino a CHF 500.– per caso.

3.4. **Valore litigioso** minimo nel diritto civile

Il servizio giuridico di Assista garantisce la consulenza e la difesa degli interessi dell'assicurato in ambito extragiudiziale (prestazioni interne ai sensi della cifra 3.1), indipendentemente dal **valore litigioso**. Per i litigi concernenti il diritto civile, l'assunzione di prestazioni esterne ai sensi della cifra 3.2 è garantita se il **valore litigioso** supera CHF 2'000.–. Se il **valore litigioso** è inferiore a CHF 2'000.–, l'assunzione delle prestazioni esterne è garantita se nei confronti dell'assicurato è stata intrapresa un'azione giudiziaria e la parte avversa è difesa da un avvocato.

3.5. Riduzione delle prestazioni

Qualora il litigio venga causato da **colpa grave** dell'assicurato, Assista si riserva di ridurre le proprie prestazioni proporzionalmente al grado di colpa.

3.6. Prestazioni non assicurate

Le seguenti prestazioni **non vengono assunte** da Assista:

- a. il danno subito e il torto morale;
- b. le spese che incombono a un terzo responsabile o a un'assicurazione di responsabilità civile;
- c. le multe alle quali viene condannato l'assicurato;
- d. le spese di analisi del sangue o di analisi analoghe, nonché le spese di esami medici, ordinati nel quadro di un'istruzione penale o da un'autorità amministrativa;
- e. le spese di corsi di educazione stradale decretati da un'autorità amministrativa o giudiziaria.

4. Copertura territoriale

4.1. In generale

La validità territoriale è indicata nei rischi assicurati alla cifra 10 e può variare a seconda del rischio.

Sono assicurati i casi giuridici con foro competente all'interno della zona geografica indicata, a condizione che sia applicabile il diritto di uno di questi paesi e che la relativa decisione sia quivi eseguibile.

4.2. Designazione dei territori

- a. La designazione «CH/FL» comprende la Svizzera e il Principato del Liechtenstein.
- b. La designazione «UE/AELS» comprende i paesi membri dell'Unione Europea e dell'Associazione europea di libero scambio, inclusi la Svizzera e il Principato del Liechtenstein.
- c. La designazione «mondo» comprende tutti i paesi che non fanno parte del territorio «UE/AELS».



5. Copertura temporale

5.1. Date determinanti

Il caso giuridico è assicurato se la data determinante per l'evento cade nel periodo di validità del contratto, rispettivamente dopo la scadenza dell'eventuale **termine di attesa**, e se viene annunciato ad Assista al più tardi 12 mesi dopo la fine del contratto assicurativo.

Quale data determinante per un litigio vale di principio il primo momento in cui si necessita di assistenza giuridica. Il litigio è coperto se la necessità di assistenza giuridica nel contesto di un rischio assicurato si presenta durante la validità contrattuale, se non ricade in un eventuale **termine di attesa**, e se non era oggettivamente prevedibile prima dell'inizio dell'assicurazione.

Nei litigi di natura assicurativa e di responsabilità civile a seguito di un incidente con danni alla salute, la necessità di assistenza è oggettivamente prevedibile dal momento dell'incidente.

5.2. Termini di attesa

Eventuali **termini di attesa** sono indicati nel catalogo delle prestazioni per i rischi coperti (cifra 10) e decorrono dall'entrata in vigore del contratto assicurativo. Essi si applicano anche in caso di aggiunta di nuovi rischi, nuove prestazioni o nuove persone assicurate.

Il **termine di attesa** non si applica nel caso in cui sia stata stipulata in precedenza un'assicurazione per lo stesso rischio e sussista una copertura temporale ininterrotta.

6. Inizio e fine dell'assicurazione

Nel primo anno, l'assicurazione entra in vigore il giorno successivo alla ricezione del pagamento dell'integralità del premio, salvo diverso accordo. L'assicurazione entra in vigore alla data indicata nella polizza. L'assicurazione è valida un anno e si prolunga tacitamente di anno in anno se non è rescissa per iscritto o in un'altra forma che consenta la prova per testo:

- fino al giorno della scadenza annuale da parte del contraente;
- 30 giorni prima della scadenza annuale da parte di Assista.

6.1. Rescissione in seguito a un sinistro

Per ogni caso giuridico che comporta un intervento di Assista, ogni parte ha il diritto di rescindere il contratto al più tardi al momento dell'ultima prestazione fornita da Assista.

In caso di rescissione del contratto da parte di Assista, la copertura assicurativa cessa 14 giorni dopo la notifica della disdetta scritta o in un'altra forma che consenta la prova per testo, all'assicurato.

In caso di rescissione del contratto da parte dell'assicurato, la copertura assicurativa cessa con la ricezione della disdetta da parte di Assista.

Se è Assista a disdire il contratto, il premio non utilizzato viene rimborsato all'assicurato.

Se è l'assicurato a disdire il contratto, il premio non utilizzato gli viene pure rimborsato, a meno che la disdetta avvenga durante il primo anno di assicurazione.

6.2. Risoluzione del contratto di assicurazione

Assista recede dal contratto in particolare:

- a. se l'assicurato non versa il premio entro il termine legale nonostante il sollecito di pagamento e Assista rinuncia a procedere all'incasso dello stesso;
- b. in caso di tentata o compiuta frode assicurativa.

6.3. Fine del contratto di assicurazione in caso di partenza all'estero

Se l'assicurato trasferisce il domicilio all'estero (eccezion fatta per la Svizzera e il Principato del Liechtenstein), l'assicurazione cessa alla data di partenza comunicata alle autorità comunali o cantonali competenti.

Assista rimborsa al contraente il premio non utilizzato, a meno che il trasferimento avvenga durante il primo anno di assicurazione.



7. Premi

7.1. Pagamento

Il primo premio deve essere pagato prima dell'entrata in vigore dell'assicurazione. I premi successivi devono essere pagati entro la data di scadenza.

7.2. Modifica

In caso di modifica dei premi, Assista comunica al contraente il nuovo premio almeno 30 giorni prima della data di scadenza. Se l'assicurato non rescinde la polizza al più tardi il giorno della scadenza, il nuovo premio è considerato come accettato.

8. Comunicazioni

Le comunicazioni di Assista al contraente sono validamente notificate all'ultimo indirizzo noto ad Assista. Ogni cambiamento d'indirizzo deve essere comunicato immediatamente ad Assista. Le comunicazioni del contraente e degli assicurati ad Assista devono essere indirizzate a: Assista Protezione giuridica SA, chemin de Blandonnet 4, 1214 Vernier/GE, oppure a uno dei suoi servizi giuridici.

9. Foro e diritto applicabile

Per controversie in merito a questo contratto, Assista riconosce la competenza del tribunale del domicilio dell'assicurato. Se quest'ultimo non è domiciliato in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein, è competente il foro di Ginevra.

Il presente contratto è sottoposto al diritto svizzero. In particolare valgono le disposizioni della Legge federale sul contratto d'assicurazione (LCA).



II. Elenco delle prestazioni

10. Rischi assicurati

Rischi assicurati	Validità territoriale e somma assicurata in CHF	Termine di attesa	Particolarità
a. Diritto della responsabilità civile Pretese legali extra contrattuali dell'assicurato in risarcimento del danno da lui subito al momento di un evento per il quale un terzo risponde esclusivamente extra contrattualmente.	Protezione giuridica circolazione Standard: UE/AELS: 1'000'000.– Mondo: 100'000.– Protezione giuridica circolazione Plus: UE/AELS: 2'000'000.– Mondo: 200'000.–	nessuno	
b. Diritto delle assicurazioni private Litigi dell'assicurato concernenti sue pretese basate sul diritto delle assicurazioni private.	Protezione giuridica circolazione Standard: UE/AELS: 1'000'000.– Protezione giuridica circolazione Plus: UE/AELS: 2'000'000.–	nessuno	
c. Diritto delle assicurazioni sociali Litigi dell'assicurato concernenti sue pretese basate sul diritto delle assicurazioni sociali a seguito di un incidente della circolazione.	Protezione giuridica circolazione Standard: CH/FL: 1'000'000.– Protezione giuridica circolazione Plus: CH/FL: 2'000'000.–	nessuno	
d. Diritto dei pazienti Pretese contro medici, ospedali e altre istituzioni mediche a seguito di un errore di diagnosi o di trattamento di lesioni che l'assicurato ha subito a seguito di un incidente della circolazione.	Protezione giuridica circolazione Standard: CH/FL: 1'000'000.– Protezione giuridica circolazione Plus: CH/FL: 2'000'000.–	nessuno	Per trattamenti d'urgenza valgono: Protezione giuridica circolazione Standard: UE/AELS: 1'000'000.– Mondo: 100'000.– Protezione giuridica circolazione Plus: UE/AELS: 2'000'000.– Mondo: 200'000.–



Rischi assicurati	Validità territoriale e somma assicurata in CHF	Termine di attesa	Particolarità
e. Diritto penale Difesa dell'assicurato nell'ambito di procedure penali dirette contro di lui in seguito a violazioni alla legislazione sulla circolazione stradale o nautica commesse per negligenza. Partecipazione dell'assicurato in qualità di accusatore privato a tutela dei suoi diritti se questo intervento è necessario per far valere le sue pretese di risarcimento e torto morale inerenti a lesioni corporali subite a seguito di un incidente della circolazione.	Protezione giuridica circolazione Standard: UE/AELS: 1'000'000.– Mondo: 100'000.– Protezione giuridica circolazione Plus: UE/AELS: 2'000'000.– Mondo: 200'000.–	nessuno	Se l'assicurato viene accusato di un reato intenzionale , Assista fornisce prestazioni solo a titolo retroattivo se, con decisione definitiva, l'assicurato viene integralmente prosciolto nel merito dall'accusa mossagli, se viene definitivamente abbandonata la procedura per il reato intenzionale o viene riconosciuta l'esistenza di una situazione di legittima difesa o di uno stato di necessità. L'abbandono della procedura o il proscioglimento non possono dipendere da un indennizzo al denunciante o a terzi.
f. Procedura amministrativa - Procedure amministrative in merito alla licenza di condurre, al divieto di circolare e alla licenza di circolazione - Procedure legate all'imposizione fiscale di veicoli immatricolati a nome dell'assicurato in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein.	Protezione giuridica circolazione Standard: UE/AELS: 1'000'000.– Protezione giuridica circolazione Plus: UE/AELS: 2'000'000.–	nessuno	
g. Contratti legati ai veicoli a motore Litigi risultanti dai seguenti contratti concernenti veicoli immatricolati a nome dell'assicurato (lista esaustiva): - compravendita - leasing - riparazione e manutenzione - prestito.	Protezione giuridica circolazione Standard: UE/AELS: 1'000'000.– Protezione giuridica circolazione Plus: UE/AELS: 2'000'000.–	2 mesi	
h. Altri contratti del consumatore Litigi risultanti dai seguenti contratti (lista esaustiva): - utilizzo di offerte nell'ambito della mobilità condivisa (car- e park-sharing, carpooling, ecc.) - possesso e utilizzo di una tessera per carburante - abbonamento per l'utilizzo di trasporti pubblici, posteggi, strade con pedaggio, autolavaggi e aggiornamenti del sistema di navigazione - acquisto di elettricità, metano, biogas, gas liquido o acqua per l'esercizio del veicolo.	Protezione giuridica circolazione Standard: UE/AELS: 1'000'000.– Protezione giuridica circolazione Plus: UE/AELS: 2'000'000.–	2 mesi	



Rischi assicurati	Validità territoriale e somma assicurata in CHF	Termine di attesa	Particolarità
i. Diritti del viaggiatore Litigi risultanti dai seguenti contratti (lista esaustiva): - trasporto di bagagli e di persone - viaggio «tutto compreso» - contratto d'albergo - locazione temporanea (massimo 3 mesi) per utilizzo personale di un appartamento di vacanza, di una casa di vacanza o di un'area di sosta in un campeggio - noleggio o prestito di un veicolo destinato alla circolazione stradale o nautica - trasporto di veicoli ai sensi della cifra 2.3 lit. b, nonché di veicoli noleggiati o prestati.	Protezione giuridica circolazione Standard: UE/AELS: 1'000'000.– Mondo: 100'000.– Protezione giuridica circolazione Plus: UE/AELS: 2'000'000.– Mondo: 200'000.–	2 mesi	
j. Locazione di un posto auto/barca Litigi dell'assicurato nella sua qualità di proprietario o detentore di un veicolo assicurato in relazione alla locazione di un garage, di un posteggio o di un posto barca.	Protezione giuridica circolazione Standard: CH/FL: 1'000'000.– Protezione giuridica circolazione Plus: CH/FL: 2'000'000.–	2 mesi	
k. Diritti reali Litigi di diritto civile derivanti dalla proprietà, dal possesso o da altri diritti reali su un veicolo a motore o nautico dell'assicurato.	Protezione giuridica circolazione Standard: UE/AELS: 1'000'000.– Protezione giuridica circolazione Plus: UE/AELS: 2'000'000.–	2 mesi	
l. Usurpazione di dati personali del veicolo Consulenza giuridica nell'ambito dell'illecita elaborazione dei dati personali del veicolo dell'assicurato.	CH/FL: 500.–	2 mesi	
m. Informazioni giuridiche telefoniche lex4you.ch Gli avvocati e giuristi dipendenti di Assista forniscono informazioni alle persone assicurate in merito a questioni giuridiche concernenti la vita privata, nella misura delle loro disponibilità e competenze.	CH/FL	nessuno	

11. Esclusioni

Gli ambiti giuridici non menzionati alla cifra 10 quali rischi assicurati sono **esclusi** dalla copertura assicurativa.

Valgono inoltre le seguenti **esclusioni dalla copertura assicurativa**:

- a. litigi concernenti pretese e obblighi ceduti all'assicurato o da lui acquisiti per successione;
- b. difesa contro pretese fondate sulla responsabilità contrattuale e extracontrattuale, nella misura in cui sussista o debba sussistere per legge un'assicurazione di responsabilità civile tenuta ad intervenire;
- c. litigi tra persone assicurate dalla stessa polizza, ad eccezione della difesa degli interessi giuridici del contraente;
- d. litigi dell'assicurato in relazione alla perpetrazione di crimini o altri delitti **intenzionali**, violazioni **intenzionali** di norme di diritto amministrativo o penale, nonché dei loro tentativi;
- e. litigi in relazione all'incasso di pretese, ad eccezione della cifra 3.2. lit. g;
- f. procedure davanti a giurisdizioni internazionali o sopranazionali;
- g. difesa degli interessi dell'assicurato quale conducente di un veicolo se al momento del sinistro non possedeva la necessaria licenza di condurre o se questa gli era stata ritirata;

- h. litigi in relazione a procedure di sequestro/confisca giudiziaria o amministrativa di veicoli a motore o nautici;
- i. litigi in relazione a un'attività lucrativa indipendente – principale o accessoria – dell'assicurato, come pure all'utilizzo di veicoli a scopo commerciale, salvo se in qualità di conducente o passeggero;
- j. litigi in relazione alla partecipazione attiva a corse, rallies o competizioni simili, come pure a prove su apposite strutture, ad eccezione dei corsi di perfezionamento alla guida presso le strutture del Touring Club Svizzero e della TCS Training & Ricreativa SA;
- k. litigi con avvocati, periti, ecc. incaricati di un caso coperto da Assista, nonché quelli con la stessa Assista;
- l. pretese in risarcimento del danno e torto morale, procedure penali e penali-amministrative e procedure simili in relazione con le esclusioni sopracitate.

III. Annuncio e gestione di un caso giuridico

12. Annuncio

L'assicurato notifica immediatamente il caso giuridico per cui intende usufruire delle prestazioni di Assista.

Assista può rifiutare l'assunzione della totalità dei costi se viene conferito mandato a un avvocato, si intraprendono passi legali o si interpone ricorso prima che Assista abbia dato la sua approvazione.

13. Gestione

Assista informa l'assicurato dei suoi diritti e predispone le misure necessarie alla difesa dei suoi interessi.

L'assicurato fornisce ad Assista tutte le informazioni e le procure necessarie; inoltre consegna ad Assista tutti i documenti ed elementi di prova disponibili.

Fintanto che Assista conduce le trattative, l'assicurato si astiene da ogni intervento. In particolare non affida alcun mandato, non inizia alcuna procedura giudiziaria e non accetta alcuna transazione.

14. Scelta dell'avvocato

Qualora necessario per la difesa degli interessi dell'assicurato, e in considerazione delle regole concernenti il **valore litigioso** minimo nel diritto civile (cifra 3.4), Assista raccomanda un legale della propria rete. In alternativa l'assicurato può, se lo richiede e previa autorizzazione di Assista, scegliere e incaricare un avvocato territorialmente competente. Nel caso in cui Assista non concordi con la scelta dell'assicurato, quest'ultimo può proporre altri tre avvocati, dei quali uno dovrà essere accettato. I tre avvocati proposti dall'assicurato non devono far parte dello stesso studio legale.

L'assicurato è obbligato a svincolare il legale incaricato dal segreto professionale nei confronti di Assista. Egli autorizza il legale a orientare Assista sugli sviluppi del caso e a metterle a disposizione tutti i documenti importanti.

Qualora il sinistro coperto sopraggiunga all'estero, spetta ad Assista esaminare e decidere se conferire mandato a un legale all'estero o in Svizzera.

Se appare opportuno conferire mandato a un legale all'estero, la designazione dello stesso viene concordata tra Assista e l'assicurato. Se è necessario procedere giudizialmente con pretese civili, Assista si riserva di determinare il foro competente.

15. Divergenza di opinioni

In caso di divergenza di opinione tra l'assicurato e Assista nell'ambito di un sinistro coperto in merito alle probabilità di successo o alle misure da adottare per la sua liquidazione, Assista notifica senza indugio la propria posizione giuridica, per scritto, e informa l'assicurato del suo diritto di ricorrere a una procedura arbitrale entro 90 giorni dalla notifica della decisione. Da questo momento l'assicurato risponde personalmente della salvaguardia dei termini posti a tutela dei suoi diritti. Se l'assicurato non richiede l'avvio del procedimento arbitrale entro il termine di 90 giorni, si ritiene vi abbia rinunciato.

I costi della procedura arbitrale vanno anticipati dalle parti in ragione di metà ciascuna. Il mancato versamento dell'anticipo spese richiesto equivale al riconoscimento della posizione della controparte.

Le parti designano di comune accordo un arbitro unico. Questi decide sulla base di un unico scambio di scritti e imputa le spese di procedura alle parti in funzione dell'esito. In caso di disaccordo sulla designazione dell'arbitro unico, e per quanto qui non regolato, si applicano le norme del Codice di diritto processuale civile svizzero.

Se, dopo un rifiuto della prestazione assicurativa, l'assicurato intenta un processo a sue spese e, con sentenza cresciuta in giudicato, ottiene una soluzione più favorevole di quella formulata per scritto da Assista o risultante dal procedimento arbitrale, Assista assume le spese necessarie conformemente alle proprie Condizioni generali di assicurazione.

16. Violazione degli obblighi

Assista ha il diritto di ridurre o rifiutare le proprie prestazioni se l'assicurato viola, per propria colpa, i suoi obblighi contrattuali o legali, come ad esempio il suo dovere di informazione e collaborazione. In particolare, in caso di violazione dei doveri di collaborazione ai sensi dell'art. 39 LCA, Assista impartisce all'assicurato un congruo termine per farvi fronte, pena la mancata copertura assicurativa.

17. Protezione dei dati

Il contraente e le persone assicurate autorizzano Assista a raccogliere e a trattare tutti i dati necessari alla gestione del contratto assicurativo e alla trattazione dei casi giuridici.

Assista si impegna a trattare le informazioni ottenute con la massima riservatezza conformemente alla legge federale sulla protezione dei dati. Assista è autorizzata a incaricare terzi dell'elaborazione dei dati ai fini citati. I dati rimangono registrati per la durata necessaria agli scopi citati o per quanto previsto dalla legge.

Le conversazioni telefoniche con il Call Center di Assista possono essere registrate a fini formativi e qualitativi.

Cognome e nome, indirizzo, numero di telefono, anno di nascita del contraente e delle persone assicurate, portafoglio dei prodotti e numeri dei sinistri possono essere scambiati all'interno del Gruppo TCS, e utilizzati per un'analisi del rischio e per scopi di marketing. Lei può opporsi in ogni momento all'utilizzo per scopi di marketing, senza ripercussioni sul suo contratto assicurativo.

Assista può raccogliere informazioni utili presso terzi e consultare i documenti ufficiali. Allo scopo di liquidare i casi giuridici, di procedere ad azioni di regresso da parte di Assista, di individuare/impedire casi di frode assicurativa, i dati potranno, se necessario, essere comunicati a terzi coinvolti o trasmessi all'estero.

Assista è autorizzata a trasmettere informazioni a successivi, co- e riassicuratori, nonché a richiedere a terzi o a un precedente assicuratore informazioni attinenti al decorso dei sinistri, in particolare ai fini dell'esame del rischio e della determinazione dei premi.

La responsabilità per l'elaborazione dei dati ricade su Assista Protezione giuridica SA. Per ogni necessità attinente all'elaborazione dei suoi dati, in particolare per esercitare il suo diritto di accesso, di rettifica o di cancellazione, può rivolgersi al responsabile per la protezione dei dati del Gruppo TCS, via e-mail a dataprotection@tcs.ch o per posta a Touring Club Suisse, Corporate Center, Legal & Compliance, Conseiller à la protection des données, chemin de Blandonnet 4, case postale 820, 1214 Vernier.

18. Utilizzo dei mezzi di comunicazione elettronici

L'assicurato autorizza Assista ad usare mezzi di comunicazione elettronici come le e-mail, i fax, ecc., per corrispondere con gli assicurati e le altre parti interessate. Non può essere escluso il rischio che terzi non autorizzati accedano ai dati trasmessi. Assista non assume pertanto alcuna responsabilità per la ricezione, la lettura, la trasmissione, la copia, l'uso o la manipolazione, da parte di terzi non autorizzati, di informazioni e dati di qualsiasi natura trasmessi in forma elettronica.

19. Glossario

Il seguente glossario contiene le definizioni giuridicamente vincolanti dei concetti utilizzati in queste Condizioni.

Altre istituzioni mediche

Sono coperte le controversie concernenti trattamenti da parte di personale qualificato, volti alla riabilitazione dell'assicurato a seguito di un incidente della circolazione; non sono invece coperte le controversie con ricoveri in case di cura.

Circolazione stradale

Con il termine circolazione stradale si intende il traffico su tutte le superfici alle quali risulta applicabile la Legge federale sulla circolazione stradale.

Colpa grave

Vi è colpa grave quando l'assicurato viola regole elementari di prudenza, che ogni persona ragionevole, posta nella medesima situazione e nelle stesse circostanze, avrebbe osservato (formulazione del Tribunale federale). La stessa comporta una limitazione delle prestazioni risarcitorie di Assista.

Comunione domestica

Le persone che vivono in comunione domestica sono considerate tali qualora vivano nella stessa unità abitativa e colà abbiano il centro dei loro interessi. La comunione domestica non si determina in base ai soli elementi formali (come ad esempio annunci al controllo abitanti, esercizio del diritto di voto, deposito della corrispondenza), ma in base all'insieme dei fattori concreti che permettono di qualificare tale circostanza.

Contratto d'albergo

Il contratto d'albergo regola la messa a disposizione di una sistemazione per il pernottamento a scopo privato contro remunerazione.

Dati personali del veicolo

Diversi dati raccolti presso il costruttore o il prestatore di servizi del veicolo, che permettono di trarre conclusioni sull'assicurato o sulle sue abitudini di guida; ad esempio usura degli pneumatici, livello dell'olio, dati del sistema di navigazione, inerenti alla velocità, ABS, stato dei freni, stato del motore, stile di guida, preferenze del conducente, stato del veicolo, ispezioni tecniche, livelli di benzina o indicazioni sul conducente.

Diritti reali

I diritti reali regolano i rapporti giuridici fra le persone e le cose (proprietà e possesso).

Elaborazione dei dati personali del veicolo

Qualsiasi operazione con i dati personali del veicolo, indipendentemente dai mezzi e dalle procedure utilizzate. Sono considerate quale elaborazione in particolare l'acquisizione, la conservazione, l'utilizzo, la rielaborazione, la comunicazione, l'archiviazione o la distruzione dei dati.

Licenza di condurre riconosciuta in Svizzera

Una licenza di condurre è riconosciuta dai Servizi della circolazione svizzeri quando è stata rilasciata da questi ultimi, oppure è stata regolarmente rilasciata da un'Autorità straniera, non è scaduta e il/la titolare ha l'età minima prescritta in Svizzera.

Reato intenzionale

Commette con intenzionalità un crimine o un delitto chi lo compie consapevolmente e volontariamente. Basta a tal fine che l'autore ritenga possibile il realizzarsi dell'atto e se ne accoli il rischio (art. 12 cpv. 2 CP).

Somma assicurata

Con somma assicurata si indica l'importo massimo che viene coperto dall'assicurazione. Qualsiasi costo assicurato viene assunto da Assista al massimo fino a questo importo.

Spese per l'incasso

Se la controparte, in un caso giuridico coperto, non paga volontariamente il risarcimento riconosciuto all'assicurato, Assista interviene per l'incasso della pretesa in via esecutiva secondo i parametri indicati alla cifra 3.2 lit. g delle presenti Condizioni generali.

Termine di attesa

Il termine di attesa è il tempo che intercorre fra la data pattuita per l'inizio dell'Assicurazione di protezione giuridica e il primo giorno dal quale l'assicurato può richiedere una prestazione assicurativa.

Valore litigioso

Valore dell'oggetto del contendere espresso nella forma di una somma di denaro.

Sempre al Suo fianco:
nei 8 servizi giuridici,
in tutta la Svizzera

Assista Protezione giuridica SA
Viale Stazione 8a
Casella postale 2771
6501 **Bellinzona**
Tel. +41 58 827 65 62
Fax +41 58 827 51 57

Assista Rechtsschutz AG
Poststrasse 1
3072 **Ostermundigen**
Tel. +41 58 827 66 66
Fax +41 58 827 51 67

Assista Protection juridique SA
Chemin de Blandonnet 4
Case postale 820
1214 **Vernier**
Tel. +41 58 827 21 00
Fax +41 58 827 51 07

Assista Rechtsschutz AG
Räffelstrasse 26
Postfach
8045 **Zürich**
Tel. +41 58 827 65 66
Fax +41 58 827 50 43

Assista Protection juridique SA
Place Pépinet 1
Case postale 5016
1002 **Lausanne**
Tel. +41 58 827 15 50
Fax +41 58 827 50 52

Assista Rechtsschutz AG
Uferstrasse 10
Postfach 277
4414 **Föllinsdorf**
Tel. +41 58 827 65 63
Fax +41 58 827 51 56

Assista Protection juridique SA
Rue du Temple-Neuf 11
2001 **Neuchâtel**
Tel. +41 58 827 17 70
Fax +41 58 827 17 69

Assista Rechtsschutz AG
Brunneggstrasse 9
9000 **St. Gallen**
Tel. +41 58 827 65 64
Fax +41 58 827 51 55

Annunciate il vostro sinistro
sul sito **www.tcs.ch/sinistro**



Assista Protezione giuridica SA

Chemin de Blandonnet 4

Case postale 820

1214 Vernier GE

Tel. 0844 888 111

Fax 0844 888 112

tcs-protezione-giuridica.ch